

**Oggetto: Parere su proposta di deliberazione nr. 17 del 10/02/2026 della Giunta avente
oggetto 0"QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO DA
ACCANTONARE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2025".**

Verbale n. 35 del 10/02/2026

In data 10/02/2026 è stato sottoposto al Revisore Unico, nominato ai sensi dell'art. 235 del T.U.E.L. con delibera consiliare nr. 2 del 14/01/2025, per il triennio 14/01/2025-14/01/2028, esecutiva ai sensi di legge, la proposta di deliberazione di Giunta n. 17 del 10/02/2026 ed i relativi allegati, inerente all'approvazione del Fondo Rischi su Contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025.

Premesso

- che il 3° comma dell'art. 167 del T.U.E.L. stabilisce che: "E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3°. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";
- che il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative **probabilità** di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è **tenuto** ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.



Visto che

- Con deliberazione di Consiglio n. 28 del 26/11/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;
- Con deliberazione di Consiglio n. 29 del 26/11/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- Con la delibera di Giunta n. 64 del 23/12/2025 si assegnava in via definitiva il PEG relativo all'anno finanziario 2026;

Preso Atto

- che l'Organo di Governo ritiene essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione., così come più volte ribadito dalla Corte dei Conti con pronunce delle proprie Sezioni Regionali, avviando un processo di ricognizione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui l'Ente risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio, ritenendo opportuno, a tal fine, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento da effettuarsi sugli stanziamenti del bilancio di previsione e sui fondi accantonati del risultato di amministrazione, nonché per consentire all'Organo di Revisione dell'Ente di pronunciarsi sulla congruità dei suddetti accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati;
- che per quanto precede, ritiene di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:
 - A. **rischio CERTO**: accantonamento 100%, nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva;
 - B. **rischio PROBABILE**: probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%;
 - C. **rischio POSSIBILE**: possibilità che si verifichi l'evento: massimo 50%;
 - D. **rischio REMOTO**: possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%

Visti ancora

- l'analisi del contenzioso in essere effettuata del Servizio Segreteria sulla base delle certificazioni rilasciate dei contenziosi in essere nonché la quantificazione dell'accantonamento al corrispondente fondo rischi sulla base della quantificazione del rischio di ogni singola causa, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- che risultano accantonate nel risultato di amministrazione 2025, nel fondo contenzioso, le seguenti risorse:

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI

€ 10.500,00 **TOTALE**

€ 10.500,00



Preso Atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali, dott.ssa Tosi Ombretta, e del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria, dott.ssa Micci Giulia, ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto quanto premesso

IL REVISORE

Esprime parere FAVOREVOLE

all'approvazione del Fondo Rischi su Contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, come sopra proposto dalla Giunta.

A tal proposito fa proprie le raccomandazioni della Corte dei Conti laddove richiamano gli Enti Locali ad un *"controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite"* al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, delibera n. 229/2021/PARSE), nonché ad *"un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento."*, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *"di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie."* (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI).

IL REVISORE
Carbini Francesco

